

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 1 di 15			

Addendum al Regolamento delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DEFINIZIONI	2
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO	5
4.1. <i>Aggiornamento e verifica dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati</i>	5
4.1.1. <i>Ricezione e gestione dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati</i>	5
4.1.2. <i>Verifica nominativi Parti Correlate e Soggetti Collegati</i>	5
4.2. <i>Iter autorizzativo dell'operazione</i>	6
4.2.1. <i>Fase pre-istruttoria</i>	6
4.2.2. <i>Fase istruttoria</i>	7
4.2.3. <i>Fase pre-deliberativa e deliberativa</i>	8
4.3. <i>Operazioni di Competenza Assembleare</i>	9
4.4. <i>Operazioni Esenti</i>	9
4.5. <i>Delibere Quadro</i>	10
4.6. <i>Disciplina delle Obbligazioni degli Esponenti Bancari ex. art. 136 TUB</i>	10
4.7. <i>Monitoraggio delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati non-performing</i>	11
4.8. <i>Flussi informativi</i>	11
5. PROCEDURE INTERNE	11
6. POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI	12
7. DISPOSIZIONI FINALI	12
ALLEGATI	13
7.1. <i>Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate</i>	13
7.2. <i>Indici di rilevanza</i>	14
7.3. <i>Schema riassuntivo dell'iter autorizzativo dell'operazione</i>	15

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 2 di 15			

1. PREMESSA

Il presente *Addendum*, unitamente al "[Regolamento delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati](#)" adottato dalla Capogruppo (il "Regolamento della Capogruppo") di cui costituisce parte integrante, è inteso a dare attuazione delle Disposizioni Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui al *Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006* (le "Disposizioni Banca d'Italia") e del *Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010* (il "Regolamento Consob").

Il Regolamento della Capogruppo e l'*Addendum* recano pertanto le disposizioni di riferimento cui Compass Banca S.p.A. ("Compass" o la "Banca") deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle operazioni realizzate con Parti Correlate, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Compass, oltre ad essere soggetta alle Disposizioni Banca d'Italia quale componente del Gruppo, è inoltre diretta destinataria delle predette previsioni regolamentari, essendo tenuta a dotarsi di idonee procedure volte a stabilire presidi interni per l'esecuzione di operazioni con i Soggetti Collegati nel rispetto dei limiti prudenziali individuali definiti dall'Autorità di Vigilanza.

Inoltre, ai sensi dell'*art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993* ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), Compass è inoltre chiamata ad adottare idonee procedure interne che regolino l'operatività con i soggetti che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno della Banca.

Coerentemente con il quadro normativo delineato dalla normativa richiamata, Compass intende completare l'attuazione delle predette disposizioni normative e regolamentari, già declinate a livello generale dalla Capogruppo, adottando ad integrazione delle stesse specifiche regole e procedure deliberative e d'informativa agli Organi Sociali ed alla Capogruppo stessa esplicitate nel presente *Addendum*.

Il presente *Addendum* integra e completa il Regolamento della Capogruppo tenendo conto della peculiare operatività e dell'assetto dei controlli interni di Compass, fermo restando che quest'ultima ne costituisce a tutti gli effetti il quadro di riferimento rispetto a talune definizioni utilizzate, all'interpretazione e all'applicazione.

Il Regolamento della Capogruppo utilizza una definizione di "Parte Correlata" che compendia gli ambiti applicativi di cui al Regolamento Consob ed alle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di obblighi procedurali e deliberativi, riferendo alla medesima un uniforme regime procedurale e deliberativo, definito sulla base della previsione più rigorosa. Per i profili di trasparenza e per quanto concerne i limiti prudenziali, vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti, anche attraverso rinvio alle disposizioni di origine.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia, il perimetro dei Soggetti Collegati definito dalla Capogruppo rappresenta anche il perimetro a cui deve far riferimento Compass per l'individuazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, come meglio specificato nel Regolamento della Capogruppo.

Ai fini dell'applicazione delle Disposizioni di Banca d'Italia si segnala che Compass opera, in linea generale, nell'esercizio ordinario della propria attività operativa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nei confronti di tutte le controparti.

Il Regolamento della Capogruppo ed il presente *Addendum*, nonché ogni eventuale successivo aggiornamento, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Compass (www.compass.it).

2. DEFINIZIONI

- **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori di Compass che non siano controparti o soggetti collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'*art. 2391 c.c.*, in possesso dei requisiti di indipendenza pro tempore adottati dalla Capogruppo.
- **Attività di rischio:** sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (*Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006*).

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 3 di 15			

- **Comitato Parti Correlate ovvero Comitato ovvero “CPC”:** il Comitato della Capogruppo costituito da almeno tre Amministratori indipendenti non esecutivi nominati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca con compiti e poteri consultivi ed istruttori, come meglio definito nel Regolamento della Capogruppo.

“**Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:** le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui Compass è obbligata ex lege a contrarre sulla base di un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, o definite nell’ambito delle “operazioni in pool” cui Compass partecipa assieme a soggetti non correlati della controparte.
- **Delibera quadro:** delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti Correlate ovvero categorie di Parti Correlate.
- **Dirigente con responsabilità strategiche o Dirigente strategico:** i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- **Disposizioni di Banca d’Italia:** le disposizioni di Banca d’Italia in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al *Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006* e successive modifiche e integrazioni).
- **Direzione Centrale/Direzione:** la Direzione Centrale/Direzione di Compass che intende avviare la negoziazione dell’operazione con una Parte Correlata.
- **Esponente aziendale:** gli Amministratori, i componenti del Collegio sindacale, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale di Compass e delle società dalla stessa controllate (Futuro, MBCredit Solutions, Quarzo, Quarzo CQS e Compass RE).
- **Fascicolo informativo:** la documentazione di cui al paragrafo “Iter autorizzativo dell’operazione” del presente *Addendum*.
- **Direzione Centrale Compliance:** Direzione di Compass che si interfaccia con le competenti strutture della Capogruppo per la trasmissione/ricezione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni con Parti Correlate.
- **Limiti prudenziali:** i limiti prudenziali consolidati entro i quali è consentita l’assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo Bancario, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari), nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione della tipologia della Parte Correlata cui si riferiscono, nonché i limiti prudenziali individuali entro i quali è consentita l’assunzione di Attività di rischio da parte di Compass, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari) nei confronti dei Soggetti Collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata (cfr. tabella in Allegato “Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate”). Nel caso in cui tra Compass o il Gruppo Bancario e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di Limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dall’applicazione dei Limiti prudenziali le Attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario.
- **Operazioni con parti correlate o Operazioni:** la transazione conclusa da Compass con Parti Correlate che comporta l’assunzione di un’Attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono inclusi, tra l’altro:
 - gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte correlata;
 - le operazioni di fusione e di scissione;

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L’eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
Pagina 4 di 15		Edizione	07/2020

- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salvo quanto previsto al successivo par. "Operazioni esenti";
 - gli accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
 - la rimodulazione dei finanziamenti, per tale intendendosi la modifica dei termini essenziali della delibera iniziale che determinano una perdita a conto economico di Compass;
 - le operazioni nei confronti dei veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti Correlate, ma i cui benefici sono di pertinenza di Parti Correlate.
- **Operazioni cumulate:** insieme di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata, o con Soggetti Collegati sia a quest'ultima sia a Compass, che pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di operazioni di maggiore rilevanza.
 - **Operazioni di maggiore rilevanza:** le Operazioni realizzate da Compass con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato "Indici di rilevanza", applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato (come definito ai sensi delle *Disposizioni Banca d'Italia*).
 - **Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.
 - **Operazioni di importo esiguo:** le operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 1.000.000 qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore ad Euro 500.000 qualora la controparte sia una persona fisica.
 - **Operazioni esenti:** le operazioni di cui al paragrafo 4.4.
 - **Operazioni ordinarie:** le operazioni che, con riguardo all'attività di Compass – e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, all'oggettività delle condizioni, alla dimensione, ai termini, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento – rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
 - **Operazioni ordinarie esenti:** le operazioni ordinarie di minore rilevanza di cui al paragrafo 4.4.
 - **Parte correlata:** i soggetti indicati nell'elenco trasmesso mensilmente a Compass dalla Capogruppo, con indicazione delle Parti Correlate Consob e di quelle Banca d'Italia.
 - **Regolamento della Capogruppo:** Regolamento in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati adottata dalla Capogruppo.
 - **Società Rilevante:** si intende la Capogruppo o una banca o un intermediario vigilato del Gruppo Bancario Mediobanca.
 - **Soggetto Collegato:** l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi ai sensi delle *Disposizioni Banca d'Italia*. Per soggetti connessi si intendono:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della definizione di Parte Correlata fornita dalle Disposizioni di Banca d'Italia, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi, come identificati nel Regolamento di Mediobanca.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	---

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 5 di 15			

Per Compass i Soggetti Collegati sono i soggetti indicati nell'apposito elenco trasmesso dalla Capogruppo. Ai Soggetti Collegati si applicano le disposizioni relative ai limiti prudenziali alle attività di rischio, consolidati ed individuali, previsti dalle *Disposizioni Banca d'Italia*.

- **Struttura Interna Competente o SIC:** la struttura interna di Mediobanca designata a:
 - fornire supporto al Comitato Parti Correlate della Capogruppo;
 - classificare le operazioni;
 - monitorare le operazioni;
 - valutare l'esistenza di interessi significativi, come indicato nel Regolamento della Capogruppo;
 - valutare il rispetto dei limiti prudenziali.

Tale Struttura si potrà avvalere, di volta in volta, della collaborazione di Compass per l'operazione e, nei rapporti con il Comitato.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

4.1. Aggiornamento e verifica dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati

4.1.1. Ricezione e gestione dell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati

Ogni mese la Struttura Group Corporate Affairs di Capogruppo invia all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e in copia alla Direzione Centrale Compliance l'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati rilevanti a livello consolidato. La **Direzione Centrale Compliance** provvede, a sua volta, a trasmettere tale elenco alla Direzione IT e Organizzazione - Ufficio Sicurezza e Supporto Utenti e alla Funzione Audit di Gruppo.

A seguito della ricezione dell'elenco, l'Ufficio **Sicurezza e Supporto Utenti** svolge le seguenti attività:

- 1) carica l'elenco nelle apposite sezioni del sistema gestionale aziendale al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di rilevamento automatico;
- 2) pubblica il file (in formato file "pdf" protetto) nell'Intranet Aziendale MYCOM (App "Infocenter SAS Portal") al fine di garantirne la consultazione ai soli soggetti abilitati.

4.1.2. Verifica nominativi Parti Correlate e Soggetti Collegati

Ai fini del presente *Addendum* sono oggetto di analisi, tutte le operazioni che Compass si accinge a stipulare con:

- Clienti: operazioni di finanziamento / cessione del quinto - delegazione di pagamento / prestazione di servizi di pagamento / aperture di credito / moneta elettronica;
- Convenzionati: intese di convenzionamento e concessione anticipazioni su future liquidazioni di pratiche di finanziamento;
- Aziende Terze Cedute: convenzioni per finanziamenti contro cessione del quinto/delegazione di pagamento;
- Fornitori, Partner commerciali e altre controparti: contratti di fornitura di beni e servizi –accordi commerciali.

Le attività di verifica in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati devono essere svolte nel momento in cui si intende avviare la negoziazione di una operazione e differiscono in funzione delle diverse tipologie di controparte, come di seguito riportato.

CLIENTI

In fase di inserimento dell'operazione di finanziamento (pratica di finanziamento - carta di credito/ apertura di credito - cessione del quinto/delegazione di pagamento), oppure in caso di prestazione di un servizio di pagamento (es. prodotto CPay ed emissione moneta elettronica), il sistema gestionale aziendale effettua

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 6 di 15			

automaticamente una ricerca finalizzata a verificare la presenza di ciascun soggetto firmatario dell'operazione nell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati¹.

Qualora il sistema informativo rilevi la corrispondenza di denominazione, lo stesso provvede a:

- sospendere la richiesta di credito (attribuendogli un livello di firma pari a "80", assegnato, per la sola delibera della pratica, al Responsabile dell'Ufficio **Acquisizione, Valutazione e Coordinamento**, a seguito di specifica richiesta effettuata tramite l'applicativo CA Identity Manager);
- generare una e-mail automatica di avviso verso l'Ufficio Acquisizione, Valutazione e Coordinamento della presenza di una pratica da esaminare.

L'Ufficio **Acquisizione, Valutazione e Coordinamento** effettua l'analisi del merito creditizio e, in caso di esito positivo, comunica via e-mail i dettagli della pratica alla **Direzione Centrale Compliance**, e attende riscontro prima di procedere.

CONVENZIONATI

L'**Unità Territoriale di Rete**, prima di stipulare un accordo di convenzionamento, ovvero prima di attivare l'iter per la concessione di anticipazioni al convenzionato, ha il compito di verificare, mediante accesso all'applicativo "SFA"² (all'interno del processo del convenzionamento), che la controparte non rientri nelle definizioni di Parte Correlata o di Soggetto Collegato.

In caso di riscontro positivo, l'**Unità Territoriale di Rete** informa tempestivamente via e-mail l'Ufficio **Acquisizione, Valutazione e Coordinamento** che trasmette opportuna segnalazione alla **Direzione Centrale Compliance**, e attende riscontro prima di dar seguito all'operazione.

AZIENDE TERZE CEDUTE

Relativamente ai prodotti "cessione del quinto" e "delegazione di pagamento", i soggetti abilitati della **Direzione Cessione del Quinto** nel corso di una operazione di convenzionamento con una Azienda Terza Ceduta, devono verificare che la controparte non rientri nella definizione di Parte Correlata accedendo all'apposita sezione dell'intranet aziendale.

In caso di riscontro positivo, la **Direzione Cessione del Quinto** deve informare tempestivamente via e-mail la **Direzione Centrale Compliance** e attendere riscontro prima di dar seguito all'operazione.

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

Per ciascuna **Direzione competente**, i soggetti abilitati, prima di stipulare il contratto di fornitura beni/servizi e/o un accordo commerciale e/o un contratto di provvista per funding con banche terze, hanno il compito di verificare che la controparte non sia Parte Correlata o Soggetto Collegato, accedendo all'apposita sezione della intranet aziendale.

In caso di riscontro positivo, la Direzione competente deve informare tempestivamente via e-mail la **Direzione Centrale Compliance** e attendere riscontro prima di dar seguito all'operazione.

4.2. Iter autorizzativo dell'operazione

4.2.1. Fase pre-istruttoria

Ai fini dell'esecuzione di un'operazione con un Soggetto Collegato ai sensi delle *Disposizioni Banca d'Italia*, nella fase antecedente all'avvio della negoziazione, la **Direzione Centrale Compliance**, sulla base delle informazioni dalla Direzione/Ufficio competente per l'Operazione, fornisce alla SIC, gli elementi necessari (controparte, tipo dell'operazione e importo) a valutare se l'operazione costituisca un'Attività di rischio e, in tale ultimi caso, se rientra o meno nei limiti prudenziali applicabili al Soggetto Collegato interessato.

L'eventuale superamento dei limiti prudenziali determina l'impossibilità per Compass di procedere con l'operazione. In tal caso, la SIC dà comunicazione per iscritto dell'esito negativo dell'analisi svolta alla Direzione Centrale Compliance, la quale informa la struttura competente.

¹ La verifica, preliminare alla stipula, consente di intercettare l'eventuale presenza del nominativo della controparte (se persona fisica) o della ragione sociale della controparte (se persona giuridica) nell'elenco Parti Correlate e Soggetti Collegati fornito dalla Capogruppo.
² Applicativo dedicato alle attività di caricamento, valutazione e delibera delle convenzioni.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 7 di 15			

4.2.2. Fase istruttoria

Ottenuto il benestare scritto della SIC riguardo il rispetto dei limiti prudenziali ovvero nei casi in cui la controparte sia anche Parte Correlata Consob nella fase iniziale dell'istruttoria dell'operazione, ivi incluse quelle per le quali non sia previsto un corrispettivo, e comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della tipologia dell'operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili, il Responsabile **della struttura competente** per l'Operazione, d'intesa con la **Direzione Centrale Compliance**, predispone un'informativa per la valutazione della SIC che evidenzia almeno:

- la controparte;
- la natura della correlazione;
- la descrizione dell'operazione;
- l'importo;
- una stima delle condizioni economiche applicabili all'operazione;
- la convenienza economica della stessa per la Società e i relativi rischi;
- la stima dell'impatto sui limiti prudenziali.

Se ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il **Responsabile della struttura competente** correda l'informativa anche di documentazione idonea a fornire oggettivi termini di riscontro.

Inoltre, nel caso in cui l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato, saranno evidenziate le motivazioni. Sulla base dell'informativa di cui sopra e delle altre informazioni eventualmente disponibili, la SIC procede alla classificazione dell'operazione e alla conseguente definizione dell'istruttoria della stessa ai fini della fase deliberativa, dandone notizia per iscritto alla **Direzione Centrale Compliance**, la quale a sua volta informerà il Responsabile della struttura competente.

Concluso il processo di istruttoria e classificazione dell'Operazione, il **Responsabile della struttura competente** trasmette alla SIC, per il tramite della **Direzione Centrale Compliance**, il "Fascicolo Informativo" indicante:

- controparte;
- natura della correlazione (così come risultante nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati);
- indicazione dell'importo dell'operazione;
- rispetto dei Limiti prudenziali in caso di operazione che comporti un'Attività di rischio e stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, a livello individuale e consolidato (così come comunicato dalla SIC a seguito della fase di pre-istruttoria); se l'operazione rientra tra le operazioni esenti; per le operazioni esenti, costituite prevalentemente da operazioni ordinarie quali ad esempio operazioni di sottoscrizione di prodotti di raccolta tramite canale web a condizioni standard, si esclude l'esecuzione delle fasi di pre-istruttoria e di istruttoria, con l'eccezione di quelle operazioni che pur rientrando nell'esercizio ordinario di Compass e/o che sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, comportano l'assunzione di un'attività di rischio - quali ad es. erogazione di finanziamenti, concessione carte di credito;
- se l'Operazione rientra tra le Operazioni di maggiore rilevanza ovvero tra le Operazioni di minore rilevanza;
- modalità esecutive dell'Operazione e condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione; qualora l'Operazione sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza; nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni;
- procedimento valutativo seguito;
- esistenza di interessi significativi;
- interesse e motivazioni sottostanti nonché rischi che l'Operazione potrebbe comportare sugli interessi dei soggetti coinvolti;

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 8 di 15			

- convenienza dell'Operazione per la Società.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione della stessa, il **Responsabile della struttura competente** integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando, per il tramite della **Direzione Centrale Compliance**, senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

4.2.3. Fase pre-deliberativa e deliberativa

Ottenuta la classificazione dell'Operazione, è possibile avviare la fase pre-deliberativa e deliberativa in funzione della tipologia di Operazione e dell'importo della stessa:

- Operazioni per la cui realizzazione è previsto un esame/approvazione preventivo della Capogruppo;
- Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non ordinarie, nonché Operazioni di minore rilevanza non ordinarie;
- Operazioni ordinarie di minore rilevanza.

FASE PRE-DELIBERA E DELIBERATIVA PRESSO CAPOGRUPPO

In fase pre-deliberativa, per le Operazioni di cui alle lettere A. e B si adottano gli specifici presidi e le strutture interne preposte della Capogruppo, secondo quanto previsto dal Regolamento della Capogruppo ed è pertanto richiesto il parere del CPC.

A tal fine, la **Direzione Centrale Compliance** trasmette alla SIC il Fascicolo Informativo almeno 5 giorni prima della formulazione del parere, in particolare:

- Fase pre-deliberativa
 - o il parere è ritenuto vincolante per le Operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non;
 - o il parere non è ritenuto vincolante per le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie.

Nel caso in cui il CPC abbia espresso un parere non favorevole per le Operazioni di maggior rilevanza e non, queste non potranno essere approvate.

Ricevuto il parere del CPC, la SIC avvia la fase deliberativa in funzione della tipologia di Operazione:

- le Operazioni di cui alla lettera A e quelle di maggiore rilevanza ordinarie e non sono previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione di Compass;
- le Operazioni di minore rilevanza non ordinarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Compass.

Conclusa la fase di approvazione da parte della Capogruppo di cui al punto 1, per i cui dettagli si rimanda al Regolamento della Capogruppo (ad esclusione delle Operazioni di minore rilevanza non ordinarie, la cui delibera viene effettuata dall'organo competente di Compass), la SIC ne comunica l'esito alla **Direzione Centrale Compliance** che, a sua volta, informa la struttura competente affinché l'Operazione venga posta in essere, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Compass o degli Organi Sociali di volta in volta competenti secondo le previsioni dello Statuto e della vigente delibera in materia di deleghe operative.

FASE DELIBERATIVA COMPIUTA IN AUTONOMIA DA COMPASS

Le Operazioni ordinarie di minore rilevanza effettuate da Compass, fatta eccezione per l'informativa da rendere alla SIC e per la classificazione dell'Operazione da effettuare dalla stessa SIC, sono esenti dalle disposizioni procedurali descritte nel precedente paragrafo. A tal fine, la **Direzione Centrale Compliance**, terminata la fase di classificazione, comunica alla struttura competente di Compass la possibilità di concludere l'Operazione. In

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 9 di 15			

tal caso, l'Operazione verrà approvata dagli Organi Sociali competenti di Compass in base a quanto previsto dallo Statuto e della vigente delibera in materia di deleghe operative.

4.3. Operazioni di Competenza Assembleare

Quando un'Operazione – ai sensi di legge o di Statuto – è di competenza dell'Assemblea dei Soci o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione della proposta da parte degli Organi Sociali competenti si adottano le regole di cui al precedente par. 4.2 "Iter autorizzativo dell'operazione".

Un'Operazione di maggiore rilevanza non può essere sottoposta all'Assemblea in caso di parere negativo del CPC.

4.4. Operazioni Esenti

Le seguenti operazioni possono essere effettuate in deroga alle procedure descritte nei precedenti paragrafi "Fase istruttoria" e "Fase pre-deliberativa e deliberativa":

1. **Operazioni ordinarie esenti:** salvo quanto previsto in tema di operazioni cumulate, sono approvate dagli Organi Sociali competenti in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative. La valutazione della classificazione dell'operazione quale "ordinaria" e, in particolare, delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata e la relativa delibera di approvazione dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per Compass, nonché al carattere di Operazione ordinaria. Resta ferma, anche in presenza di Operazioni ordinarie esenti, l'applicazione di quanto previsto dal successivo paragrafo "Flussi informativi" del presente *Addendum* relativamente alla reportistica da produrre per la Capogruppo.
2. **Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'*art. 2389*, primo comma, del codice civile, **e del Collegio Sindacale** ai sensi dell'*art. 2402* del codice civile e conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche.
3. **Delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche** rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'*art. 2389*, *terzo comma*, del Codice Civile.
4. **Delibere**, diverse da quelle indicate ai punti 2 e 3, **in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli Esponenti aziendali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche**, purché:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione conforme alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - nell'approvazione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - l'Assemblea della Società abbia approvato una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
5. **Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea** - conformi alle *Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche* - e loro esecuzione, sempre nel rispetto delle regole di cui al successivo paragrafo "Flussi informativi" del presente *Addendum* relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.
6. **Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza**, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo "Flussi informativi" relativamente all'informativa da produrre per la Capogruppo ai fini degli obblighi di trasparenza verso il mercato.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 10 di 15			

Le seguenti Operazioni possono essere deliberate in autonomia dalla Banca in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative, previa informativa e classificazione da parte della SIC:

7. **Operazioni di importo esiguo.**
8. **Operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, da Mediobanca.**
9. **Operazioni con società sottoposte a influenza notevole di Mediobanca.**

In ogni caso, vale a dire rispetto a tutte le tipologie di Operazioni transitate dalla Direzione Centrale Compliance, lo stesso deve darne informazione alla Direzione Amministrazione e Finanza, affinché la stessa possa predisporre opportuna reportistica, come disciplinato al paragrafo 4.8.

4.5. Delibere Quadro

Compass può ricorrere a Delibere quadro relativamente a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti Correlate o categorie di Parti Correlate.

A tale scopo:

- ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le operazioni di maggiore rilevanza o le operazioni ordinarie in ragione del prevedibile importo massimo cumulato delle operazioni oggetto della Delibera quadro;
- le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento;
- l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- qualora un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro non si applicano le regole procedurali deliberative di cui al paragrafo "Iter autorizzativo dell'operazione".

4.6. Disciplina delle Obbligazioni degli Esponenti Bancari ex art. 136 TUB

Fatti salvi il regime di trasparenza applicabile e la disciplina in tema di Limiti prudenziali, la Procedura P289 "Operazioni con Esponenti Bancari" prevede i presidi addizionali specificamente indicati nel *Regolamento Consob* e nelle *Disposizioni di Banca d'Italia* per tale tipologia di operazioni, laddove realizzate con controparti che siano anche Parti Correlate o Soggetti Collegati.

Anche avuto riguardo alle delibere quadro assunte ai sensi dell'art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento delle stesse con la disciplina ed i limiti applicabili ai sensi del Regolamento della Capogruppo e del presente *Addendum* e delle relative procedure attuative.

Se la singola operazione con controparte ex art. 136 TUB è anche un'operazione con una Parte Correlata o Soggetto Collegato, nel caso si tratti:

- di un'Operazione ordinaria, ferma la disciplina dei Limiti prudenziali, si applicano le regole istruttorie di cui al paragrafo "Iter autorizzativo dell'operazione" (in ragione della classificazione dell'operazione) e di trasparenza, salva la disciplina delle operazioni esenti. Nella fase deliberativa di cui al paragrafo "Iter autorizzativo dell'operazione", non è richiesto il parere del CPC e la competenza deliberativa è quella ordinariamente definita nella procedura ex art. 136 TUB; la delibera approvativa deve, tuttavia, adeguatamente motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- di un'Operazione non rientrante fra le operazioni ordinarie, ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali, si applicano le regole procedurali, deliberative e di trasparenza previste nel presente *Addendum* e nel Regolamento della Capogruppo, salva la disciplina delle operazioni esenti. Nella Fase deliberativa di cui al paragrafo "Iter autorizzativo dell'operazione", tuttavia, non è richiesto il parere del CPC.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 11 di 15			

I plafond deliberati dal Consiglio di Amministrazione per operazioni con controparti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB³, laddove tali controparti siano anche Parti correlate, potranno essere deliberati e utilizzati unicamente per operazioni ordinarie.

Alle singole operazioni realizzate a valere su tali plafond si applicano:

- la disciplina dei Limiti prudenziali nonché le regole deliberative di cui al precedente paragrafo "Iter autorizzativo dell'operazione";
- gli obblighi informativi verso la Capogruppo di cui al paragrafo "Flussi informativi".

La valutazione dell'ordinarietà dell'operazione e delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata nel Fascicolo Informativo.

4.7. Monitoraggio delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati non-performing

Qualora un'operazione conclusa con Parte Correlata o Soggetto Collegato dia successivamente luogo a:

- perdite;
- svalutazioni;
- passaggi a sofferenza,

tali appostazioni in bilancio devono essere concordate tra il Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza e il Dirigente Preposto della Capogruppo, con l'obbligo di informativa al CPC.

4.8. Flussi informativi

REPORTISTICA VERSO CAPOGRUPPO

Compass è tenuta a trasmettere alla SIC e alla contabilità della Capogruppo un report trimestrale, redatto dalla Direzione Amministrazione e Finanza, per la redazione del bilancio consolidato e per la reportistica agli Organi Sociali della Capogruppo, in cui si elencano tutte le Operazioni deliberate e concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati (con anche l'indicazione di quelle ordinarie).

INFORMATIVA INTERNA

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente sulla conclusione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (anche quelle ordinarie) e sulle loro principali caratteristiche e di quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

5. PROCEDURE INTERNE

Le procedure della Società, adottate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di riferimento e alle linee guida di Capogruppo disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire:

- l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- la classificazione delle stesse da parte della SIC;
- l'esatta attribuzione delle specifiche funzioni e relative responsabilità alle strutture interessate;
- la segnalazione alla Banca d'Italia delle attività di rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- il costante rispetto dei Limiti prudenziali delle attività di rischio verso Soggetti Collegati; le attività da porre in essere nel caso di superamento di tali limiti, secondo le procedure di dettaglio previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia; la valutazione degli effetti del loro superamento e, in generale, dei rischi

³ Tali delibere fissano, a soli fini interni, l'esposizione massima potenziale nei confronti di un gruppo di clienti in un dato periodo e non sono comunicate agli stessi, né rappresentano operazioni che saranno effettivamente realizzate o realizzate per l'intero ammontare massimo.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
Pagina 12 di 15		Edizione	07/2020

connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo ICAAP;

- il monitoraggio dei piani di rientro;
- l'avvio ed esecuzione degli iter deliberativi;
- il costante monitoraggio del plafond determinato per le Delibere quadro ed il suo periodico utilizzo;
- il coordinamento con le altre procedure interne della Società;
- il monitoraggio delle operazioni ai fini dell'individuazione di quelle Cumulate.

6. POLITICA INTERNA IN MATERIA DI CONTROLLI

La [Politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti delle Parti Correlate e Soggetti Collegati](#), allegata al presente *Addendum*, è definita dalle strutture competenti in conformità alle Disposizioni di Banca d'Italia e sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale di Compass.

La Politica interna in materia di controlli è comunicata all'Assemblea dei Soci.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o integrazione sostanziale del presente *Addendum* deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di Compass, previo parere analitico e motivato da parte degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale di Compass sulla complessiva idoneità delle misure e dei presidi previsti a conseguire gli obiettivi normativi e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo analitico e motivato parere favorevole sia degli Amministratori Indipendenti che del Collegio Sindacale, a una revisione dei contenuti del presente *Addendum*, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dagli stessi nella loro concreta applicazione. I predetti pareri sono acquisiti anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica dell'*Addendum* in essere.

Eventuali modifiche che non investano elementi essenziali dell'*Addendum* potranno essere adottate dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e previo parere degli Amministratori Indipendenti della Banca.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del complessivo assetto dei presidi interni predisposti dalla Società ai principi indicati dalle previsioni normative e regolamentari di riferimento ed alle linee guida di Capogruppo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	---

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 13 di 15			

ALLEGATI

7.1. Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate

	<i>Esponenti aziendali delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti che controllano Mediobanca o in grado di esercitare un'influenza notevole sulle Società Rilevanti</i>	<i>Partecipanti delle Società Rilevanti e soggetti in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Rilevanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole delle Società Rilevanti</i>
<i>Limiti consolidati (patrimonio di vigilanza consolidato)</i>	5 %	<i>Parti correlate non finanziarie</i>		
		5%	7,5 %	15 %
		<i>Altre Parti correlate</i>		
		7,5 %	10 %	20 %
<i>Limite individuale (patrimonio di vigilanza individuale)</i>	20 %			

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 14 di 15			

7.2. Indici di rilevanza

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza (come definito dalle vigenti disposizioni regolamentari) tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- per l'erogazione di servizi, l'ammontare delle commissioni pattuite.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) da Compass; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Per le operazioni di fusione e scissione la soglia va calcolata secondo il presente indice.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Compass. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) da Compass; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	---

	ADDENDUM AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	Organizzazione	P241
		Edizione	07/2020
Pagina 15 di 15			

7.3. Schema riassuntivo dell'iter autorizzativo dell'operazione

	Pre - Istruttoria	Istruttoria	Pre - Delibera	Delibera
Tipologia A Operazioni compiute dalla Capogruppo "per il tramite" di Compass, per la cui realizzazione è previsto un esame/approvazione preventivi della Capogruppo		Obiettivo: classificare l'operazione Elementi necessari: <i>Informativa:</i> <ul style="list-style-type: none"> la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione, l'importo, una stima delle condizioni economiche applicabili all'operazione, la convenienza economica della stessa per la Società e i relativi rischi la stima dell'impatto sui limiti prudenziali. 	Obiettivo: ottenimento parere CPC Elementi necessari: <i>fascicolo informativo</i> (almeno 5 gg prima del parere) Esito: parere positivo / negativo	Operazioni A, B1 Obiettivo: Delibera dell'operazione CdA MB e CdA Compass Elementi necessari: <i>Fascicolo informativo</i> (almeno 3 gg prima della delibera) Esito: delibera / rinvio dell'operazione Output: delibera
Tipologia B - B1: operazioni di maggiore rilevanza ordinarie e non - incluse le operazioni cumulate, - B2: operazioni di minore rilevanza non ordinarie compiute da Compass	Obiettivo: valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio (verifica rispetto dei Limiti prudenziali) Elementi necessari: Controparte, Tipo Operazione, Importo Esito: concessione / rifiuto del benessere Output: benessere scritto	Esito: definizione della tipologia di operazione (A, B,C) Output: <i>fascicolo Informativo:</i> <ul style="list-style-type: none"> evidenze contenute nell'<i>informativa</i>; iter valutativo svolto; classificazione dell'operazione; interessi/motivazioni sottostanti all'operazione (specificando l'eventuale sussistenza di interessi significativi). 	Esito: parere positivo / negativo Output: parere scritto del CPC	Operazioni B2 Obiettivo: Delibera dell'operazione CdA Compass Elementi necessari: <i>Fascicolo informativo</i> (almeno 3 gg prima della delibera) Esito: delibera / rinvio dell'operazione Output: delibera
Tipologia C Operazioni ordinarie di minore rilevanza effettuate da Compass			N/A	Obiettivo: delibera operazione organo competente Compass Elementi necessari: <i>Fascicolo informativo</i> Esito: parere positivo / negativo Output: delibera
	Owner: <i>Mediobanca:</i> Struttura Interna Competente (SIC) <i>Compass:</i> struttura competente, Direzione Centrale Compliance	Owner: <i>Mediobanca:</i> Struttura Interna Competente (SIC) <i>Compass:</i> struttura competente, Direzione Centrale Compliance	Owner: <i>Mediobanca:</i> Struttura Interna Competente (SIC), Comitato Parti Correlate (CPC) <i>Compass:</i> Direzione Centrale Compliance	Owner: <i>Mediobanca:</i> CdA (solo A, B1) , Struttura Interna Competente (SIC) <i>Compass:</i> CdA, organo competente, Direzione Centrale Compliance

USO INTERNO	È consentita la distribuzione del documento ai soli Utenti interni al Gruppo Mediobanca. L'eventuale distribuzione a soggetti terzi deve essere coperta da clausole di riservatezza.
--------------------	--